



Sintesi del rapporto sul diritto di famiglia

Data: 25 marzo 2015

1. Mandato e obiettivi (capitolo 1)

Il 14 dicembre 2012, il Consiglio nazionale ha trasmesso il postulato 12.3607 Fehr «Un diritto civile e in particolare un diritto di famiglia coerente e moderno», in adempimento del quale il Consiglio federale sottopone al Parlamento una panoramica degli obiettivi e dello stato attuale della modernizzazione del diritto di famiglia. Come chiesto dal mandato, il Consiglio federale rinuncia al momento ad avviare progetti di revisione concreti e nel rapporto non presenta un modello complessivo di un moderno diritto di famiglia, ma si limita a descrivere le importanti questioni che si pongono o si porranno nei prossimi anni per la società e la politica e ad avviare così la necessaria discussione.

2. Situazione iniziale (capitolo 2)

Dall'adozione del Codice civile svizzero del 1907 (CC) il ruolo della donna nella società è profondamente cambiato: sebbene la famiglia in esso rappresentata sia ancora una realtà molto diffusa, una parte importante della popolazione vive oggi altre forme familiari. Allo stesso tempo anche la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo (Corte EDU) si è evoluta in vari settori del diritto di famiglia, così che la protezione della vita privata e familiare non si limita più esclusivamente alle coppie sposate e ai loro figli. In considerazione di questi sviluppi sociali e giuridici è importante discutere degli adeguamenti necessari nel settore del diritto di famiglia. Il 24 giugno 2014, il Consiglio federale ha aperto i lavori nell'ambito di un convegno tenutosi presso l'Università di Friburgo, durante il quale più di 400 persone hanno valutato in un dibattito pubblico diversi modelli di modernizzazione. Alla base sia della discussione che del rapporto qui sintetizzato vi sono tre perizie esterne, le modifiche di legge più recenti e i lavori legislativi in corso in materia di diritto di famiglia e di diritto successorio svizzeri.

3. Relazioni tra adulti (capitolo 4)

Dato che il diritto al matrimonio è garantito dalla Costituzione federale, l'emanazione di disposizioni di diritto civile in materia di convivenza extraconiugale non andrebbe a minare le fondamenta di questo istituto.

Dal 2007 le coppie omolesbiche hanno diritto di far registrare la propria unione domestica; gli effetti di questo tipo di unione differiscono tuttavia da quelli del matrimonio. Un moderno

Sintesi del rapporto sul diritto di famiglia

diritto di famiglia deve esaminare se non sia opportuno equiparare l'unione domestica registrata al matrimonio o consentire alle coppie omosessuali di accedere all'istituto del matrimonio.

Anche la convivenza di fatto solleva svariate domande. A quanto risulta, non è generalmente chiesto un disciplinamento della convivenza di fatto per la durata della sua esistenza, mentre si chiede di tenerne conto in caso di separazione. L'introduzione di una normativa corrispondente nella legge – anche a determinate condizioni – dovrebbe essere motivata in modo particolarmente accurato alla luce dell'autonomia privata: costringere per vie traverse in un vincolo giuridico una persona che ha consapevolmente scelto di non sposarsi o di non concludere un'unione domestica registrata è un aspetto molto delicato. Va per contro valutata l'opportunità d'introdurre una clausola per i casi di rigore e di tutelare in via eccezionale chi in seguito a una separazione si trova in difficoltà finanziarie.

D'interesse per il dibattito svizzero è l'istituto del «*pacte civil de solidarité*» (PACS), che in Francia è scelto da molte coppie come alternativa al matrimonio. Si tratta di un contratto di diritto civile che consente a due adulti del medesimo sesso o di sesso diverso di organizzare la loro convivenza dal punto di vista giuridico; riguarda esclusivamente lo statuto della coppia e non fonda alcun legame familiare.

La modernizzazione del diritto di famiglia impone una riflessione sull'opportunità di semplificare le designazioni di stato civile: nella misura in cui la posizione giuridica dell'unione domestica registrata si avvicina sempre più a quella del matrimonio, non vi è più motivo di prevedere designazioni di stato civile differenti. Nell'interesse di un disciplinamento semplice ed essenziale si potrebbero prevedere soltanto tre stati civili: «non coniugato», «coniugato», «vedovo». La soppressione dello stato civile «divorziato» sarebbe unica a livello internazionale.

Il diritto al cognome è già stato oggetto di una recente modernizzazione: l'uguaglianza dei coniugi nel diritto del cognome vale dal 1° gennaio 2013 e il matrimonio non comporta più un cambiamento del cognome per legge. Tuttavia, sia i coniugi che i partner registrati possono altresì scegliere un cognome comune.

4. Diritto della filiazione (capitolo 5)

I figli hanno bisogno di una tutela particolare. Il diritto svizzero ha equiparato la posizione dei figli nati dentro e fuori dal matrimonio ed eliminato, per quanto possibile, le differenze originariamente presenti. L'introduzione dell'autorità parentale congiunta come norma e il contributo di accudimento rappresentano altre due tappe importanti. Resta da valutare in quale misura terzi possono essere tenuti in linea di conto per l'autorità parentale. Con l'aumento del numero di famiglie ricomposte sorge la domanda sul ruolo della matrigna o del patrigno nei confronti del figlio del partner che vive nella stessa economia domestica. Vanno esaminate anche le norme che istituiscono la paternità e in particolare il diritto al riconoscimento del figlio, segnatamente il fatto che oggi il padre genetico non ha diritto all'azione se la paternità è riconosciuta al coniuge della madre.

Il diritto in materia di adozione è attualmente sottoposto a una revisione parziale. È prevista l'estensione dell'adozione del figliastro ai partner registrati e ai conviventi di fatto, tuttavia per poter adottare le coppie dovranno aver vissuto in comunione domestica da almeno tre anni. Ai fini della parità di trattamento, lo stesso criterio deve valere anche per i coniugi, per i quali non sarà più determinante la durata del matrimonio, bensì quella della comunione

Sintesi del rapporto sul diritto di famiglia

domestica.

L'adozione congiunta resta per contro una prerogativa delle coppie sposate. Attualmente, non appare opportuno allentare il divieto della maternità sostitutiva in Svizzera, nonostante il fatto che le coppie senza figli che desiderano averne si rechino all'estero, con i conseguenti seri problemi giuridici di riconoscimento. Al contrario appare opportuno discutere dell'abrogazione del divieto della donazione di ovociti.

5. Questioni finanziarie (capitolo 6)

La responsabilità personale, presuppone che, in linea di principio, ogni persona adulta e capace di farlo provveda da sé al proprio sostentamento. Tuttavia, il legislatore deve tenere conto della ripartizione dei compiti scelta dalle coppie sposate o in unione domestica registrata e, in particolare, prevedere in caso di scioglimento diversi meccanismi di compensazione, segnatamente nell'ambito del regime dei beni e del diritto della previdenza professionale, volti a riequilibrare i redditi ineguali. Il mantenimento dopo il divorzio viene giustificato da argomenti quali i danni causati dal divorzio, la solidarietà post-matrimoniale e la compensazione degli svantaggi dovuti al divorzio. I vantaggi derivanti dal matrimonio danno invece luogo a compensazione soltanto in misura molto limitata.

Per quanto riguarda il diritto al mantenimento del figlio, attualmente le Camere federali deliberano sulla revisione del diritto di mantenimento, grazie alla quale a ciascun figlio sarà riconosciuto un cosiddetto contributo di accudimento. Ciò significa che il genitore che non si occupa del figlio deve sostenere finanziariamente l'altro genitore in modo da consentirgli di accudire il figlio. Il diritto così acquisito spetta però direttamente al figlio stesso.

Tuttavia, il problema centrale in relazione al diritto di mantenimento è che in molti casi le famiglie non hanno mezzi finanziari sufficienti per soddisfare i bisogni di tutti i membri della famiglia. Il riassetto del diritto in materia di mantenimento non porta a un aumento di questi mezzi, ma a una nuova ripartizione degli stessi; per risolvere concretamente la questione è quindi necessario aumentare i mezzi a disposizione. Di particolare importanza al riguardo è anche l'aumento dell'attività lucrativa delle persone interessate, realizzabile se vi è la possibilità di una migliore conciliabilità tra famiglia e lavoro. Al momento si discute anche dell'opportunità di concedere agli interessati un assegno per i figli supplementare.

6. Diritto successorio (capitolo 7)

In seguito al diffondersi di nuove forme familiari va ripensato anche il diritto successorio. In particolare ci si è chiesti se le disposizioni riguardanti l'entità delle porzioni legittime dell'ereditando siano ancora attuali. Il Consiglio federale porrà in consultazione un avamprogetto presumibilmente nella prima metà del 2015. Secondo il mandato del Parlamento, il futuro diritto successorio offrirà ai disponenti maggiori possibilità di configurazione. I conviventi di fatto tuttavia non otterranno una posizione ereditaria legale.